

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

16.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 24 LUGLIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale a partire dalle ore 24 del giorno 15 giugno 1940-XVIII. (947)	203	Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (995) 207
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (967)	204	Facoltà ai Prefetti di precettare, durante la guerra, per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale (<i>Approvato con modificazioni</i>). (1001) 208
Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso. (983)	204	
Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia. (984)	204	
Norme per assicurare il funzionamento degli uffici comunali durante lo stato di guerra. (985)	204	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-XI, n. 2448, e 16 luglio 1936, anno XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e Venezia. (992)	206	

La riunione comincia alle ore 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato all'Interno*, Buffarini Guidi).

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati a fer parte della Commissione i Consiglieri nazionali: Celio, Amadori e Chiappelli, ai quali rivolge, anche a nome della Commissione, un cordiale saluto.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri nazionali Ippolito, Magini, Morelli Eugenio, Pennavaria e Salvagnini.

BONFATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII (947)

BONFATTI, *Relatore*, essendo ovvie le ragioni di tale anticipo, che si inquadra nel complesso delle attuali contingenze, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico di questo disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (967)

AMADORI, *Relatore*, riferisce come, con questo provvedimento, si faciliti, accelerandola, la pratica attuazione delle operazioni di raccolta dei rottami e dei manufatti di rame, indispensabili, nelle attuali contingenze, al nostro armamento.

Le ragioni che hanno consigliato di affidare questo incarico direttamente all'Ente distribuzione rottami, sono chiaramente esposte nella relazione ministeriale, ed è superfluo indugiarsi su di esse. L'Ente distribuzione rottami si avvarrà nell'espletamento di questo mandato, tanto importante e delicato, delle organizzazioni commerciali che possiedono già i necessari requisiti tecnici e finanziari, e che si assumeranno la responsabilità delle operazioni, senza bisogno di complicati e costosi provvedimenti. Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso. (983)

CELIO, *Relatore*, informa che la ragione di questo provvedimento va ricercata nel fatto che l'Istituto degli Esposti e di Maternità di Treviso non ha che limitatissimi mezzi finanziari, non essendo più sovvenuto, come per il passato, dall'Amministrazione provinciale. Gli articoli 2 e 3 provvedono agli interessi del personale.

Data l'evidente opportunità di questo disegno di legge, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia. (984)

CEMPINI MEAZZUOLI, *Relatore*, pone in rilievo come, in seguito allo stato di guerra in cui il Paese si trova, il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza sia ormai deficiente di personale.

Il provvedimento in esame dispone per il richiamo di alcuni agenti che avevano già altra volta prestato servizio, e, rispondendo a un'evidente necessità, merita l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Norme per assicurare il funzionamento degli Uffici comunali durante lo stato di guerra. (985)

SEQUI, *Relatore*, riferisce come, essendosi verificate molte vacanze temporanee nei posti di Segretari comunali dei piccoli Comuni, specialmente in quelli dal V all'VIII grado, che avevano già personale molto limitato, si è voluto dare facoltà ai Prefetti, con questo disegno di legge, di provvedere immediatamente all'assunzione di personale per sostituire quello mancante, e assicurare il normale funzionamento degli Uffici.

Richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato all'interno perchè esamini l'opportunità che i Segretari di questi Comuni, con età superiore ai 40 anni, possano ottenere l'esonero dal servizio militare, tenuto conto, anche, del prezioso rendimento che essi assicurano. Pensa, anzi, che il servizio reso nell'ambito dei Comuni da questi funzionari, potrebbe equipararsi al servizio militare territoriale. Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli, informando che all'articolo 1 ha presentato un emendamento il camerata Re-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bucci, nel senso di sopprimere, al 1° comma, le parole: « o, in mancanza, di licenza di scuola media inferiore ».

REBUCCI avverte di aver presentato l'emendamento, perchè teme che l'affidare uffici, talvolta di rilevante importanza, e sempre delicati e complessi a persone che, digiune di materia amministrativa, e che non abbiano nemmeno frequentato la scuola media superiore, possa determinare degli inconvenienti. Ricorda che, in tempi recenti, il legislatore si era preoccupato di stabilire che la presunzione della capacità a reggere tali uffici dovesse fondarsi sul titolo minimo della scuola media superiore.

Raccomanda inoltre che, in queste assunzioni straordinarie, non si rinnovi il fatto lamentato in precedenti occasioni per cui, persone chiamate a funzioni provvisorie, possano per questo titolo accampare poi diritti acquisiti.

SEQUI, *Relatore*, tiene a mettere in evidenza come lo stesso provvedimento in esame dia facoltà ai Prefetti di assumere persone che non possiedono neppure il titolo di studio paventato dal camerata Rebucci, il che significa che la legge rimette al discernimento dei Prefetti la determinazione delle capacità del personale da assumersi per queste funzioni.

Non solo, ma va tenuto anche conto come vi siano piccolissimi Comuni di montagna dove non è possibile trovare neppure questi medesimi elementi che siano forniti del titolo della scuola media inferiore.

Accenna alle specialissime necessità sorgenti dall'attuale situazione straordinaria di stato di guerra, e ricorda le difficoltà che i Prefetti incontrano presso i Provveditori agli studi per la concessione di maestri che, da Segretari comunali, vengono a percepire un assegno inferiore al proprio.

Concludendo, è contrario a un'eccessiva rigidità in materia, e pensa che sia meglio rimettersi in ogni caso al senso di discernimento dei Prefetti.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO è d'accordo col camerata Sequi.

REBUCCI ritiene che si potrebbe accedere all'opinione espressa dai camerati Sequi e Venerosi Pesciolini soltanto per i Comuni dell'VIII categoria, ma non oltre; insiste perciò nel proprio emendamento.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, fa notare innanzitutto come il provvedimento prospettato nel disegno di legge in esame sia dettato dall'esperienza, la quale ha dimostrato quanto sia difficile trovare in questi piccoli Comuni

persone da sostituire ai Segretari comunali richiamati alle armi. È proprio per questo, anzi, che si è addivenuti alla presentazione del provvedimento legislativo.

La proposta avanzata dal camerata Rebucci finirebbe, in pratica, per far venire meno la legge al suo scopo.

Fino ad ora, l'articolo 175 del testo unico della legge comunale e provinciale ha stabilito che titolo minimo di studio necessario per questa funzione è quello della licenza media superiore; ma in mancanza di persone provviste di questo titolo, si è dovuti scendere un gradino più sotto, e cioè alla licenza media inferiore.

Assicura che ciò non arreca alcun danno, nemmeno morale, ai Segretari comunali che compiono il loro dovere, perchè il personale temporaneo, assunto momentaneamente e che in seguito sarà licenziato, non potrà accampare nessun diritto, nè moralmente nè legalmente: legalmente, perchè non c'è nessuna disposizione di legge che lo consente, moralmente, perchè di fronte ai Segretari comunali muniti del regolare titolo di studio e che, richiamati alle armi, hanno fatto il loro dovere, nessun diritto potrà essere avanzato da coloro che li abbiano provvisoriamente sostituiti.

Concludendo, dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dal camerata Rebucci che verrebbe a frustrare gli scopi precisi della legge, e lo invita ad aver fiducia nel buon senso dei Prefetti, i quali sceglieranno uomini che, pur avendo soltanto il titolo della licenza inferiore, potranno, nel miglior modo possibile, esplicitare la modesta funzione temporanea affidata loro per ragioni contingenti. (*Vivissime approvazioni*).

REBUCCI ringrazia per l'affidamento, auspicando che la proposta soluzione non verrà a costituire un mezzo di abbarbicamento alle Amministrazioni comunali di cui la precedente guerra ha dato purtroppo molti esempi non certo vantaggiosi per i Comuni, e dannosi in sostanza alle persone in possesso degli ordinari titoli di abilitazione alle funzioni del Segretario Comunale, le quali non sono raccomandabili ad analfabeti dell'Amministrazione pubblica.

Dinanzi alle precise dichiarazioni del Sottosegretario all'interno, non insiste nel proposto emendamento.

SCARDOVI domanda se non sarebbe opportuno di precisare, al comma 1° dell'articolo 1, che il Prefetto può affidare solo « temporaneamente » l'incarico; in tal modo si eviterebbe ogni pretesa di acquisizione di diritti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, precisa come la legge riveste carattere soltanto temporaneo, ed avrà effetto per la durata dello stato di guerra e fino al 60° giorno dalla conclusione della pace; non c'è dunque adito a timori di sorta.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia. (992)

PAZZAGLI, *Relatore*, rileva che il decreto-legge del quale si propone la conversione in legge, rientra fra quei provvedimenti destinati a mettere in correlazione la vita del Paese con l'attuale stato di guerra.

Data l'evidenza dei motivi che lo hanno determinato, ne raccomanda l'approvazione.

GUIDI presenta un emendamento nel senso di aggiungere all'articolo 1 del decreto-legge da convertire in legge, dopo le parole « fino a quando », le altre « non venga a cessare lo stato di guerra o ». Afferma che tale emendamento trova la sua naturale connessione con quanto è dichiarato nella premessa del decreto-legge, facendo richiamo allo stato di necessità in cui la Nazione si trova per causa della guerra; è giusto perciò che all'articolo 1 sia detto che l'efficacia giuridica dei provvedimenti sarà ripristinata il giorno in cui quello verrà a cessare. Verrà assicurato in tal modo automaticamente ai Comuni di San Remo e di Venezia il ripristino dei provvedimenti già adottati a loro favore, appena cessato lo stato di emergenza del Paese.

Nota inoltre come al secondo comma dello stesso articolo del decreto-legge è detto che nessuna indennità è dovuta agli interessati in dipendenza della sospensione delle concessioni di cui godevano. Egli teme che se non si accettasse l'emendamento proposto, e si lasciasse *ad libitum* del Ministero degli interni il ripristino dell'efficacia giuridica dei provvedimenti, al ritorno della normalità in Paese i concessionari interessati potreb-

bero trovare buone ragioni giuridiche per far causa o nei confronti dei Comuni, o del Ministero stesso, a somiglianza di quanto è avvenuto in passato in casi analoghi.

Se invece si accetta l'inciso proposto, non solo si eviteranno queste eventualità, ma si potrà dare anche una certa assicurazione tranquillante alle popolazioni di San Remo e di Venezia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, si dichiara convinto innanzitutto come non solo in questo, ma anche in altri casi, non mancherà agli interessati di trovare validi avvocati per le proprie tesi. Quindi, fa notare al camerata Guidi come la concessione di giuoco rientra nei poteri discrezionali del Governo, e può essere perciò revocata in ogni momento, senza bisogno di giustificazione.

Nel decreto, peraltro, si parla, a leggerci bene, non di revoca, ma di sospensione, che ammette quindi la possibilità di un ritorno al godimento delle concessioni.

In secondo luogo, è vero che nella premessa, come il camerata Guidi ha fatto osservare, si parla di stato di necessità per causa di guerra, ma ciò non significa affatto che il provvedimento si prenda *a causa* della guerra, bensì, *in occasione* dello stato di guerra, il che è completamente diverso dall'interpretazione che si vorrebbe darne.

Nell'articolo 1, inoltre, non si specificano le ragioni che determinano la sospensione dei provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia; quindi, anche dal punto di vista giuridico, nulla vi è da obiettare.

Pur comprendendo come il camerata Guidi si preoccupi degli interessi locali, pur notevoli, che verrebbero ad essere turbati, dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto perchè vincola il Governo che deve essere lasciato libero di agire come meglio creda, in qualunque circostanza.

Assicura in ogni modo che, concorrendo altri fattori, vedrà il Governo se sarà opportuno di ridare la concessione per l'apertura dei casini municipali, pur ritenendosi questo libero in qualunque caso, e indipendentemente dal provvedimento legislativo in discussione, di decidere sulle sorti delle concessioni stesse.

GUIDI ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (995)

ORSI, *Relatore*, dopo aver ricordato che l'attuale legislazione prescrive il requisito dell'iscrizione al Partito per l'ammissione alle carriere statali e di ogni altro ente pubblico, fa notare come il disegno in esame si proponga di estendere quest'obbligo anche per le promozioni di qualunque genere, per gli scatti di stipendio o miglioramenti che possono essere considerati analoghi alle promozioni.

Tali disposizioni riguardano anche gli impiegati mutilati e invalidi di guerra per i quali non era prescritto il requisito della iscrizione al Partito, e trovano la loro giustificazione nella possibilità di iscrizione al Partito offerta recentemente a tutti i combattenti e a talune categorie di dipendenti statali. Ritieni quindi che il disegno di legge si debba approvare nel testo proposto dal Governo.

Con l'occasione, rivolge al Governo una raccomandazione: siccome vi sono molti funzionari dello Stato pervenuti al limite della carriera e già in grado di entrare nel periodo di quiescenza, riterrebbe opportuno che tali funzionari, non iscritti ancora al Partito, fossero allontanati, per evitare contraddizioni e confronti con quegli altri, anch'essi non iscritti al Partito, ai quali viene precluso il raggiungimento dell'apice della carriera.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, osserva che occorrerebbe stabilire se tale proposta si debba estendere anche ai funzionari che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione.

ORSI, *Relatore*, ritiene che il provvedimento dovrebbe estendersi ai funzionari non iscritti al Partito che sono arrivati al grado massimo della carriera, ed hanno già acquisito il diritto alla pensione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, aderisce a tale concetto, pur osservando che, in questi casi, i funzionari se ne vanno da sè.

CASILLI vorrebbe che il provvedimento fosse adottato non solo verso i non tesserati che hanno raggiunto il grado massimo della carriera, ma anche verso coloro che, non iscritti al Partito, abbiano già raggiunto il limite massimo per la quiescenza.

PRESIDENTE invita i camerati Orsi e Casilli a formulare per iscritto la loro raccomandazione.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati i primi 8 articoli).

SCARDOVI premette che egli ritira lo emendamento proposto all'articolo 9, così formulato:

« Indipendentemente dalle vigenti disposizioni relative alle dispense dal servizio, ai fascisti che incorreranno nelle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 28 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, sarà stralciato — agli effetti delle promozioni degli aumenti periodici di stipendio, dei passaggi di gruppi, gradi o categorie — il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le punizioni ».

Nel contempo vorrebbe, però, formulare un quesito in relazione a quanto è disposto all'articolo 1 del disegno di legge: e cioè se l'impiegato statale il quale — ad esempio — subisca il provvedimento della radiazione dal P. N. F., dovrà *ipso facto* perdere ogni diritto di scatto nella carriera, indipendentemente dal giudizio della Commissione Statale alla quale potrà essere sottoposto per la eventuale dispensa dal servizio.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, ritiene che il provvedimento disciplinare deve essere definitivo affinché possa incidere nella carriera o sulla promozione.

SCARDOVI — dopo aver premesso che il fascista dipendente dalle pubbliche amministrazioni ha dei doveri di disciplina politica di gran lunga superiori a tutti gli altri fascisti — rileva che qualora, a termini dell'art. 28 dello Statuto del P. N. F., si addivenga a misure di particolare gravità (quali quelle del ritiro della tessera, della radiazione o dell'espulsione) nei riguardi di un dipendente statale, il periodo di tempo relativo alle sanzioni disciplinari dovrebbe essere senz'altro stralciato agli effetti dell'avanzamento in carriera.

NICOLATO, pur concordando in linea puramente formale con quanto ha esposto il camerata Scardovi, ritiene che bisogna tener presente come talvolta alla periferia i provvedimenti disciplinari presi dalle varie gerarchie possano risentire di talune condizioni ambientali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, dichiara che il Governo non avrebbe potuto accettare l'emendamento del camerata Scardovi, poichè vi è l'esplicito parere contrario del Ministro delle finanze e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, al quale si aggiunge il parere contrario del Ministro dell'interno, attraverso il suo Sottosegretario.

Infatti, con questo emendamento si voleva che, meccanicamente, il provvedimento disciplinare preso dal Partito avesse ripercussione immediata nella carriera del funzionario iscritto al Partito.

Ora, in tal caso, l'Amministrazione statale avrebbe abdicato a quella autonomia di giudizio che ha sempre avuto, e sulla quale si basa tutto l'ordinamento delle amministrazioni dello Stato.

(L'articolo 9 è approvato nel testo ministeriale — Sono approvati anche gli altri articoli).

PRESIDENTE dà lettura del seguente testo di una raccomandazione concordata fra i camerati Orsi e Casilli:

« Si raccomanda al Ministero degli interni di dare disposizioni affinché i funzionari statali e parastatali non iscritti al Partito Nazionale Fascista che abbiano maturato diritto alla pensione siano allontanati dal servizio attivo ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, dichiara di accettarla.

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Facoltà ai prefetti di precettare, durante la guerra per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale. (1001)

CASILLI, *Relatore*, informa come questo disegno di legge trovi la sua ragion d'essere nella situazione determinatasi in seguito al

richiamo alle armi dei sanitari, la cui sostituzione può essere attuata con la precettazione dei laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale.

Col provvedimento in esame viene data quindi facoltà ai Prefetti di assegnare questi giovani, come assistenti, a centri ed Istituti sanitari gerarchicamente organizzati, in modo da svolgere una proficua attività alle dipendenze e sotto la sorveglianza e responsabilità di medici legalmente abilitati.

Con l'articolo 2 viene, poi, stabilito un termine di quindici giorni dal conseguimento della laurea, e per quelli già laureati dalla data della pubblicazione del presente disegno di legge perchè comunicino alla Prefettura della provincia di residenza le loro complete generalità ed il loro recapito.

Siccome il provvedimento è chiaro, ed è necessario ai fini del funzionamento dei servizi sanitari civili, ne propone l'approvazione.

STEINER propone un emendamento di forma all'articolo 1, nel senso di premettere al 1° comma dell'articolo le parole: « I Prefetti »; far seguire alle parole: « dell'attuale guerra » le altre: « potranno comandare », ed al 5° rigo, togliere l'inciso « a giudizio dei Prefetti »;

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato all'interno*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 così emendato.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 11,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII. (947)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 664, che anticipa di 60 minuti primi l'ora normale, a partire dalle ore 24 del giorno 14 giugno 1940-XVIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (967)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 776, che modifica il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi.

Devoluzione alla provincia di Treviso del patrimonio dell'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso (983).

ART. 1.

L'Istituto degli Esposti e di Maternità con sede in Treviso è soppresso.

Il patrimonio di detto ente è devoluto alla provincia di Treviso, alla quale è fatto obbligo di conservarlo per i fini dell'assistenza legale ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono appartenenti alla provincia medesima.

ART. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il rapporto d'impiego costituito tra l'Istituto ed il proprio personale, il quale viene mantenuto provvisoriamente in servizio fino a che non sia nei riguardi di esso provveduto a norma delle disposizioni dei commi successivi.

L'Amministrazione provinciale di Treviso è autorizzata a deliberare le variazioni alle tabelle organiche del personale dipendente, necessarie per l'assunzione dell'attività finora svolta dall'Istituto, contenendo la spesa entro i limiti di quella sostenuta dall'Istituto medesimo per il proprio personale in pianta stabile.

I nuovi posti di organico saranno assegnati, per chiamata e prescindendo dai limiti di età, al personale in pianta stabile proveniente dall'Istituto, in quanto riconosciuto idoneo dall'Amministrazione provinciale e che risulti di aver prestato costantemente ottimo servizio presso l'istituzione.

L'assegnazione ai nuovi posti d'organico, di cui al comma precedente, non potrà, comunque, produrre alcun miglioramento nella situazione giuridica ed economica del personale rispetto a quella risultante dall'organico dell'istituto soppresso.

I posti che non potranno essere assegnati a norma del terzo comma saranno conferiti secondo le modalità previste nel regolamento organico della provincia di Treviso.

A tutti gli effetti, il servizio di ruolo prestato presso l'istituto dagli impiegati e salariati riassunti dalla provincia si congiunge con quello successivo alle dipendenze della Amministrazione provinciale.

ART. 3.

Il personale non riassunto dalla provincia sarà dimesso e avrà diritto a liquidare la pensione o indennità ad esso spettante a termini di legge e del regolamento organico dell'istituto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia. (984)

ART. 1.

L'Amministrazione dell'interno, per eccezionali esigenze di pubblica sicurezza, è autorizzata a chiamare, in servizio temporaneo, personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e ai soppressi Corpi di polizia, esclusi gli agenti investigativi, fino alla concorrenza di due decimi dell'organico vigente del predetto Corpo agenti di pubblica sicurezza.

Ai richiamati in servizio è attribuito il grado già da essi rivestito alla data dell'invio in congedo.

ART. 2.

Le chiamate saranno disposte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, con i quali sarà anche fissata la durata del servizio.

ART. 3.

La scelta degli elementi da chiamare si effettuerà, a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno, su designazione dei Prefetti del Regno e a domanda degli interessati, l'idoneità fisica dei quali dovrà essere accertata dai sanitari del Corpo, all'atto dell'ammissione in servizio.

ART. 4.

Ai chiamati in servizio temporaneo competono gli stipendi e le paghe spettanti in base all'anzianità di servizio raggiunta all'atto dell'invio in congedo, oltre a tutte le altre competenze fisse o variabili di cui sono provvisti i pari grado in servizio effettivo.

Ai pensionati è corrisposta la differenza tra la pensione e il trattamento economico sopraindicato.

Nessun assegno personale può essere ripristinato.

All'attribuzione degli stipendi o paghe, sarà provveduto con decreti del Ministro dell'interno da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

ART. 5.

Il servizio prestato dai chiamati temporaneamente per esigenze straordinarie, non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni, aumenti periodici di asse-

gni o nuove liquidazioni di pensioni, nè è cumulabile ad alcun effetto con quelli precedentemente prestati.

A tale personale, che all'atto della chiamata non contrae alcun vincolo di ferma o rafferma e che può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'interno, non compete alcun premio di ingaggio o di rafferma o indennità di licenziamento, nè l'indennità per provvista di indumenti civili, di cui all'articolo 51, lettera b) del regolamento, approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX n. 1629.

ART. 6.

Nel solo caso in cui i chiamati in servizio temporaneo dovessero contrarre malattie o riportare ferite o lesioni con conseguente inabilità o andare incontro alla morte per riconosciuta causa di servizio, sarà provveduto, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, alla concessione delle pensioni privilegiate, in sostituzione del trattamento di quiescenza ordinario e salvi i necessari conguagli.

ART. 7.

Ai richiamati in servizio temporaneo sono applicabili tutte le prerogative, le attribuzioni e le norme disciplinari e di servizio vigenti pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di cui al regolamento del Corpo stesso, approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629.

ART. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 9.

La presente legge ha efficacia dal 1° aprile 1940-XVIII, e fino alla data che sarà fissata con Regio decreto, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno di concerto col Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Norme per assicurare il funzionamento degli uffici comunali durante lo stato di guerra. (985)

ART. 1.

Qualora, nei comuni ai quali sia assegnato un segretario comunale dal grado VIII al V della tabella A) annessa al testo unico della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, non sia possibile provvedere, nei modi indicati nei primi due commi dell'articolo 192 del citato testo unico, alla sostituzione dei segretari comunali richiamati alle armi, il Prefetto può affidare l'incarico a persone fornite di uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 175 del testo unico predetto, o, in mancanza, di licenza di scuola media inferiore, ovvero, col consenso del Regio Provveditore agli studi, ad insegnanti dell'ordine elementare.

L'incaricato, prima di assumere servizio, deve prestare la promessa solenne di cui allo articolo 187 del citato testo unico della legge comunale e provinciale.

Con lo stesso provvedimento d'incarico il Prefetto determina la retribuzione, in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo, inerenti al posto del segretario da sostituire, esclusa ogni altra indennità.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto per tutta la durata dello stato di guerra e sino al 60° giorno dalla conclusione della pace.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia. (992)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia.

Obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (995)

ART. 1.

Per le promozioni nei ruoli organici civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,

ai gradi X e superiori dei gruppi A e B ed equiparati, XII e superiori del gruppo C ed equiparati, al grado di usciere e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, ancorchè dette promozioni siano conferibili automaticamente per sola anzianità, nonchè per le promozioni dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera, rafforzati o in corso di ferma, costituisce requisito indispensabile l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Per le promozioni conferibili per esame, la mancanza di detto requisito importa l'esclusione dalle relative prove.

Lo stesso requisito è indispensabile:

a) per i passaggi degli operai permanenti e degli incaricati stabili da un gruppo ad altro superiore di cui alle tabelle allegate al regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

b) per le promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali;

c) per il passaggio dei salariati non di ruolo da un gruppo o da una categoria inferiore ad uno dei gruppi e delle categorie superiori nelle quali detto personale è inquadrato presso ogni singola Amministrazione.

ART. 2.

I concorsi e gli esami di promozione già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge spiegano la loro efficacia anche rispetto a coloro che non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1. Parimenti conservano la loro efficacia i provvedimenti di promozione già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunto a contratto, per il quale dai rispettivi ordinamenti siano previsti cambiamenti di qualifica che comportano aumento del trattamento economico.

Dette disposizioni si applicano altresì ai maestri elementari, in sede di passaggio dall'una all'altra delle categorie previste dal Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e, nella stessa categoria, all'atto dell'acquisizione dell'anzianità necessaria per l'attribuzione del trattamento economico che comporta aumento del supplemento di servizio attivo, agli ufficiali giudiziari, in sede di assunzione a uffici giudiziari di grado superiore e, co-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

munque, ad ogni altro personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonchè al personale a questo equiparabile, nei cui riguardi le norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico e l'esercizio delle funzioni subordinano al possesso di determinati requisiti od al verificarsi di determinate condizioni il conferimento di qualifica o l'esercizio di attribuzioni superiori o la progressione economica anche se a titolo integrativo o complementare esclusi gli incrementi che siano da considerare aumenti periodici di retribuzione.

L'attuazione del precedente comma è disposta, quando occorra, caso per caso, mediante decreti Reali da emanare ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 4.

La presente legge si applica alle promozioni dei personali di cui al Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966; non si applica alle promozioni conferibili per merito di guerra.

ART. 5.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai segretari comunali e a tutto il personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè al personale degli Enti parastatali o di diritto pubblico o comunque sottoposti alla tutela o alla vigilanza dello Stato.

Qualora i regolamenti organici degli Enti di cui al comma precedente non prevedano promozioni ma soltanto aumenti di trattamento economico che non siano da considerare aumenti periodici di stipendio e comunque nei casi ipotizzati dal 2° comma del precedente articolo 3 la Giunta Provinciale Amministrativa per gli Enti locali stabilirà i criteri per l'applicazione della presente legge e il capo dell'amministrazione, per gli altri Enti, promuoverà al medesimo fine le modifiche dei rispettivi regolamenti.

ART. 6.

Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 1, ma che trovandosi nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Par-

tito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comprovi di aver presentata la domanda per acquisirlo, può essere designato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione per la promozione, ma questa potrà essere conferita soltanto quando il personale medesimo abbia ottenuta l'iscrizione al Partito a condizione che, nel frattempo, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai termini delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.

Le promozioni, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state effettuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'articolo 1, e i promossi prenderanno, nel rispettivo ruolo, il posto loro assegnato nella graduatoria a suo tempo formata dal Consiglio di Amministrazione. A tale effetto saranno tenuti scoperti nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi tanti posti quanti sono i designati per le promozioni ai sensi del precedente comma e le promozioni di coloro che nella graduatoria predetta seguono i designati saranno conferite con riserva di anzianità.

ART. 7.

Nel termine di 90 giorni di cui al precedente articolo 6 il personale che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo stesso e che debba sostenere concorsi o esami per l'avanzamento al grado superiore potrà essere ammesso a detti concorsi o esami ed essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento del posto, l'osservanza delle norme di cui al predetto articolo 6.

ART. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche al personale che pur non essendo in possesso del requisito di cui all'articolo 1 comprovi, ai termini degli articoli medesimi, di aver presentata la domanda per acquisirlo e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già scrutinato per la promozione, e dichiarato meritevole di conseguirla o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, già indetti o in via di espletamento.

ART. 9.

Le disposizioni degli articoli 2, 6, 7 e 8 sono estese, in quanto applicabili, al personale salariato di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Facoltà ai Prefetti di precettare, durante la guerra, per i servizi sanitari civili, i laureati in medicina e chirurgia od in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale. (1001)

ART. 1.

I Prefetti per la durata della attuale guerra potranno comandare i laureati in medicina e chirurgia o in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale, non richiamati alle armi, a prestar servizio in qualità di assistenti presso centri o istituti di carattere sanitario alle dipendenze di medici o veterinari abilitati all'esercizio professionale.

Il trattamento economico per detto personale non potrà essere in nessun caso su-

periore a quello previsto dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni, per il personale statale non di ruolo di categoria equiparabile.

ART. 2.

Fermi restando gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nei confronti delle autorità militari, i laureati in medicina e chirurgia o in veterinaria, sprovvisti dell'abilitazione professionale, devono comunicare alla Prefettura della provincia di residenza, entro quindici giorni dal conseguimento della laurea, le loro complete generalità e il loro recapito ai fini della eventuale precettazione.

Per coloro che abbiano già conseguito la laurea, il predetto termine decorre dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I contravventori al predetto obbligo sono puniti con la ammenda sino a lire tremila.

